



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## Universitätsbibliothek Paderborn

### **Acta Ecclesiae Mediolanensis**

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

**Borromeo, Carlo**

**Brixiae, 1603**

Del viuere in commune, & del leuar via la proprietà.

**urn:nbn:de:hbz:466:1-11399**

Choro, se non hanno necessario impedimento, almeno per spatio d'un hora facciano oratione mentale, cioè mezz' hora dopò il Matutino, e parimente altra mezz' hora dopò Nona, ouero dopò Còpieta, contemplando con la mente eleuata a Dio, cose pie, e salutari.

E specialmente mediteranno intentalmente la vita, e la dottrina del nostro Signor Gesu Christo, & i suoi santi misterij, cioè la passione, la morte, la Resurrettione, l'Ascensione in Cielo, l'ultimo auuenimento al giudicio, la gloria de' Beati, & i supplici de' dannati, & altre simili cose, le quali appartengono alla gloria di Dio, & alla salute propria, e de' prossimi.

E perche dal santo Concilio Tridentino è proibito, che nel Choro, ouero dentro la clausura del Monasterio non si conserui il Santissimo Corpo di Christo, ma nella Chiesa publica; facciano i Superiori che in ogni luogo si vbidisca a tal Decreto.

Conc. 4.  
Part. 3.

Non si terrà il Santissimo Sacramento in altra parte della Chiesa, che nell'Altare maggiore, auanti al quale arderà sempre vna lampada nella Chiesa di dentro, & vn'altra in quella di fuori, quando starà aperta.

Le sacre reliquie, si conseruino in vna picciola finestra fatta secondo la forma da noi prescritta nelle istruzioni Ecclesiastiche; la quale sarà posta nel muro della Chiesa di dentro, ma che non possa aprirsi, saluo che da quella parte, che riguarda la Chiesa di fuori; e questa finestra si chiuderà con tre chiau diuerse fra di loro, l'vna delle quali terrà il Vescouo, l'altra il Confessore, la terza la Madre.

Non ardisca Monaca alcuna vestirsi di camiso, o d'altra veste ordinata per il sacrificio della Messa.

Part. 3.

Le Monache, si come è anco loro proibito da' Canon, non diano benedittione, nè incensatione, nè fra loro, nè in altra maniera.

Conc. 1.

Ne giorni di festa per schifare l'otio, dal quale nascono tutti i mali, consumino le Monache il tempo che auanza loro da gli officij diuini, e consuete orationi, in qualche sacra lettione, la quale le

conduca alla cognitione di Dio, e di se stesse, e mostri loro la via della perfectione, e dell'eterna vita: e ciò facciano, o separatamente, o in compagnia, essendo che tal lettione è vn'foaua è fruttifero trattamento dell'anime, che raffrena i vitij, & infiamma alle virtù; & all'incontro la lettione de' libri vani, corrompe le menti.

Ilche accioche non auuenga; il Superiore, o il Confessore vegga e riconosca tutti i libri del Monasterio, costringendo ciascuna Monaca in virtù d'vbidienza ad esibire i suoi.

Non tengano le Monache presso di se libro di veruna sorte, saluo quelli che il Vescouo o il loro Superiore haurà approbato in scritto.

Conc. 5.

Del viuere in commune, & del leuar via la proprietá.

**F** Acciasí ogn'opra che s'introduca compitalmente ne' Monasteri quella esquisita vsanza della vita commune; e che le Monache abbraccino con ogni diligenza la perfetta forma e maniera della vita spirituale.

In tutti i Monasteri, quanto al mangiare, bere, dormire, vestire, & all'altre cose, tutte viuano in commune, come dal sacro Concilio Tridentino è stato ordinato; nè fra esse vi sia alcuna differenza, nè vna sia preposta all'altra, o posposta, si come ricerca il voto della povertá; accio che il tuo è mio, & ogni priuato possesso di robba, sia, & in effetto, & in parole del tutto leuato via; e parimente ogni souerchio e vano vsò delle cose; nè sia chi posseda cosa alcuna, ouero che l'vsi come sua propria, ancorche le fosse stata concessa per sua necessitá.

Conc. 1.

Tutte adunque l'entrate del Monasterio, di qualunque sorte si siano; le limosine ancora, & i guadagni de' lauori; di più, i liuelli, legati, e beni mobili, e stabili, i quali saranno loro stati lasciati per testamento, e quelli che haueranno ottenuto per via di donatione, o per altra qual si voglia causa; da ciascuna Monaca siano posti a commune vtilitá del Monasterio.

Ma

Ma la Superiore secondo la sua prudenza & humanità, prouegga principalmente di quelli stessi beni alla necessità di quella, a cui apparterrebbero, se il voto della povertà non impedisse.

Conc. 4. Non sia lecito a Monaca alcuna tenere presso di se danari, sotto qual si voglia pretesto, ancor che fossero pochissimi, nè manco di consenso della Madre; saluo se l'officio, ch'ella tiene non richiedesse così: e chi farà in contraeio, come proprietaria sia punita: alla qual pena soggiaccerà anco la Madre che lo ha uera consentito in qual si voglia modo, ò sotto qual si voglia pretesto; & ogni altra Monaca, che sapendolo, frà due giorni non l'haurà denunciato alla Madre; ò più presto ch'ella può, al Superiore, se in ciò essa Madre fosse colpeuole.

Conc. 1. Et accioche da' Monasteri si leui via ogni occasione di proprietà; i Confessori, e Superiori si affaticheranno di persuadere alle Monache, per potere più perfettamente offeruare il voto della povertà, che procurino di tenere tutti i vestimenti di lino, di lana, ò di pelle, e qualonque altra forte di panni ò indumenti monacali in vn luogo comune, il quale facciai quanto prima doue non è fatto: e nel tempo che si mutano gli usi, costituiscono due delle Monache per vestiare, le quali habbiano il carico di battergli, e di tenergli netti, & acconci, e gli distribuiscano alle forelle di settimana in settimana, secondo che il tempo e l'uso ricercherà.

Conc. 4. & 1. Nelle Camere priuate, ò in altro luogo, niuna tenga presso di se vestimenti, eccetto quelli che sono necessarij per l'uso quotidiano; nè si tenga parimente cosa alcuna, che di presente non sia di bisogno.

Conc. 1. I vestimenti delle inferme sospette di contagione, siano custoditi separatamente da gli altri, ouero sieno lasciati in lor mano.

I presenti che sono mandati a ciascuna in particolare, siano portati alla Superiore; nè alcuna gli possa accettare; nè usare, senza saputa, e consentimento di essa Superiore; la quale deue usare ogni diligenza per estirpare dal Monasterio il vizio della proprietà, come quello

che è cagione di molti mali.

Se in qualche Camera priuata sarà Conc. 4. camino, chiudasi in modo, che mai più non vi si possa fare fuoco.

Faccia la Superiore insieme con le Conc. 1. discrete, tre volte l'anno diligentemente la cerca delle celle, e de mobili di ciascuna Monaca; & auuertisca, che qualch vna non habbia cosa alcuna di proprio, ò più di quello, che le sia stato concesso per uso suo.

E se alcuna sarà trouata, ò conuinta di tenere alcuna cosa di proprio, quella secondo il Decreto del Concilio Tridentino; sia priuata per due anni di voce attiva e passiva; e sia anco punita secondo le constitutioni della sua regola & ordine; e maggiormente quella, che si hauesse furtiuamente usurpato cosa alcuna del commune, ò di quello, che fusse stato assegnato per uso a qualcuna.

Oltre di ciò se appresso qualcuna saranno trouati specchi, cagnuoli, profumi, odori, e cose simili vane; il Superiore procurerà che incontanente siano portate fuori del Monastero; e che quella, presso la quale saranno state trouate, sia seueramente punita.

La Monaca, ò velata, ò conterfa che sia, non possa in modo alcuno dare limo fina, donare, far presenti, ò vendere cose da mangiare, vestimenti, ò beni di qualunque sorte, ancorche le fossero stati assegnati per uso suo; ouero lasciarli per via di legato dopo la sua morte. A quella che haurà fatto contra questo Decreto, sia per spatio d'un mese tolto il velo, e sia costretta a fare tre volte la disciplina.

Habbia però libertà la Superiore di cedere la cenza, a chi giudicherà expediente, di potere donare a' parenti e benefattori qualche cosa di diuotione, ò altra cosa di poco momento.

Al suono del campanino tutte insieme si ritrouino alla beneditione della mensa, la quale faccia la Superiore, ò la Vicaria, ouero la più antica Discreta in loro assenza.

Poi sedendo per ordine a' suoi luoghi, non si partino prima, che a Dio siano rese le gratie: quella che non hauerà obedito, sia per vn giorno priuata della  
piat-

piattanza, e sia costretta sedere a mensa nell'ultimo luogo.

Ogni giorno la mattina e la sera, alla prima & alla seconda mensa si legga qualche libro spirituale, atto ad accendere il feruore della religione, itando iui tutte ad vdir con silentio e con attentione; accioche insieme col corpo sia anco la mente ricreata.

Tutte le Monache, se possibile sia, dormano in vn sol luogo, ben ferrato dalla Superiore, ouero dalla Vicaria; le cui chjauì sieno custodite dalla Superiore. B quell'antica, e lodeuole v'sanza del Dormitorio commune, si torni in pratica, doue commodamente si possa.

Ciascuna ad ogni modo dorma separatamente in vna lettiera, & anco sola in vna cella, se ci sarà tanta copia di celle, che le possano capir tutte.

E le Celle, di giorno e di notte stieno aperte, accioche la Superiore a ciascun hora vi possa andare a veder dentro.

E dato il segno di andare a dormire, e ferrato il Dormitorio; la Superiore, o la sua Vicaria, ouero qualch'vna delle Discrete, v'siti tutte le Celle, per vedere se tutte dormono a' suoi luoghi.

Della clausura, e delle cose che in qualche maniera appartengono per conseruarla.

**N**Issuna diligenza certamente deue parer troppa alle Monache, per custodire quel tesoro, per causa del quale esse rinouando a parenti, alla robba, & a tutte le cose e cure terrene, si sono rinchiusi dentro le clausure de Monasterij.

Accioche adunque il santo loro proponimento sia da quella parte fortificato, la quale grandissimamente è esposta alle insidie del Diauolo; procurino i Vescouì, che ogni Monastero habbia solo due porte, per le quali si passi dentro alla clausura; vna delle quali seruirà per le bestie, carri, & altri simili bisogni; e l'altra per gli altri v'si, e necessità del Monastero: Ma doue vna sola possa seruire per ogni cosa, non ce ne sarà più.

L'vna e l'altra di queste porte sarà di due asse, ben forti, e senza fissura alcuna

ancor che minima; e la foglia o limitare di esse porte, di marmo, o di altra pietra suda, la quale strettamente si congiunga al legno.

Alla porta de carri verso la parte del Monastero, se ne aggiungerà vn'altra di asse forti, fatta a modo di cancelli, o rastelli; la quale sia poco distante da quella di fuori; e la forma di essa sia tolta dalla instruzione della fabrica ecclesiastica.

All'altra porta poi accommodata alli altri v'si, alla quale si a posta la rota, o il torno, affiteranno sempre due Monache portinare.

Ciascuna di queste tre porte sarà chiusa con due chiauì diuerse tra di loro di contratti; vna delle quali anco di giorno starà in mano della Madre, l'altra si serbarà appresso di quella Monaca, che prima di tutte l'altrè sia professa.

Non si aprino le porte, se non saranno presenti due portinare.

E quando per qualche necessaria causa occorre aprirle, non ardiscano le Monache d'accostaruisi per vedere cosa alcuna di fuori, o per parlare con alcuno, o maschio, o femina che si sia.

Quella che hauerà hauuto a rdir di andarui, sia rinchiusa in Cella per quel tempo che parerà al Superiore; della qual pena sia punita anco la portinara, se hauerà permesso, o non hauerà fatto intendere incontante tal baldanza al Superiore.

A tutte le fenestre de luoghi oue si ha da parlare siano poste due ferrate, le quali siano almeno vn palmo distanti l'vna dall'altra.

E fra l'vno ferro di esse ferrate e l'altro, non sia in modo alcuno maggiore spatio, che d'vn'oncia.

E detti ferri siano di maniera forti, che non possano essere rotti, nè piegati facilmente.

Ad vna di queste ferrate, cioè a quella che è dalla parte di dentro verso le Monache, sia appoggiata vna lama di ferro, la quale non si possa rimouere, e questa sia forata con piccioli forami, solo per poter vdir più commodamente; presso la quale si accomodi vna tela negra assai ad vn telaro di legno fatto a guisa